ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. 77

Originale

OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso Ordinanza Corte di Appello di Catania – Prima Sezione Civile- su ricorso di opposizione alla stima indennità di espropriazione presentato alla Corte di Appello di Catania dai Sigg.ri Barone Sebastiano e Barone Mario - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale;

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di Novembre seguito di regolare convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg.:

1. Antonietta Maria Mazzaglia –	Presidente	X	
2. Antonino Lo Dico	Ispett. Forestale		X
3. Giuseppe De Luca	Componente	X	
4. Concetto Stagnitti -	Componente	X	
5. Ettore Barbagallo -	Componente	X	
6. Salvatore Furnari	Componente -	X	

Assume la presidenza la Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia nominata Presidente dell'Ente Parco dell'Etna con D.P.Reg n.80/Serv. 1° /SG del 10.4.2013

E' Presente il Dott. Alfio Zappalà, dirigente dell'Ente cui restano affidate le funzioni di segretario verbalizzante

E' Presente il Direttore reggente, Arch. Pietro Coniglio

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull'argomento indicato in oggetto:

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Atteso che il Consiglio del Parco ha adottato con deliberazione n. 2 del 20.3.2014, il bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014;

Vista la nota Prot. n. 21689 del 13.5.2014 con la quale l'ARTA comunicava " che questo Organo non approva e quindi annulla la sopracitata delibera n. 02 del 20 marzo 2014 in quanto le previsioni di entrate relative ai trasferimenti da parte della Regione inserite nel suddetto bilancio di previsione ad oggi non trovano adeguata rispondenza nei pertinenti capitoli di cui al sopracitato decreto dell'Assessore all'Economia del 31 gennaio 2014";

Vista la successiva nota dell'ARTA prot.n. 40995 del 10.9.2014, pervenuta in pari data a questo Ente Parco, nostro protocollo n. 4341 dell 11.9.2014, con la quale , a seguito della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, veniva riesaminata la suddetta deliberazione consiliare n. 12/2014 e d , ai sensi dell'art 10 legge regionale 3 ottobre 1995 n. 71, non venivano riscontrati vizi di legittimità"

Premesso che in data 31.1.2013 è pervenuto a questo Ente Parco Ricorso per opposizione alla stima presentato alla Corte di Appello di Catania dai Sig,ri Barone Sebastiano e Barone Mario afferente la procedura espropriativa per il recupero ambientale delle cave dismesse ricadenti nei Comuni di Adrano, Linguaglossa, Mascali, Nicolosi, Randazzo e Zafferana Etnea;

Premesso che con deliberazione Commissariale n_02 dell'8.3.2012 è stato conferito incarico per la difesa delle ragioni dell'Ente all'Avv. Petralia Valeria , con Studio in Catania, corso Italia n. 298;

Premesso che in data 11.8.2014, prot. n. 3956, il Legale dell'Ente trasmetteva copia dell'Ordinanza emessa dalla Corte di Appello che accoglieva le richieste di controparte e condannava questo Ente alle spese legali;

Premesso che con la nota di trasmissione , il legale dell'Ente precisava che
" Il decidente sembra non avere preso in considerazione l'esistenza della normativa regionale e naziponale in materia di tutela delle aree boschive mentre si limita passivamente a riportare acriticamente quanto scritto dal CTU;
"Inoltre la Corte giunge sino ad affermare che il resistente si sarebbe limitato a contestare le modalità di stima dell'indennità mentre ciò è assolutamente errato e non risponde alla realtà in quanto anche nella relazione di parte depositata è espressamente specificato che il vincolo boschivo è di tipo assoluto contestando, quindi, la stessa potenzialità edificatoria del terreneo;
" Ed ancora il decidente ha ritenuto fondato quanto asserito dal CTU in merito alla possibilità di trasferire la cubatura del terreno espropriato a quelli limitrofo. Ciò del tutto errato non avendo il

terreno espropriato alcuna potenzialità edificatoria anche da utilizzare altrove, come specificato nella relazione di parte;

Il Legale dell'Ente conclude rilevando come l'Ordinanza de quo risulti essere fortemente criticabile e tale da giustificare un eventuale ricorso per Cassazione;

Preso altresì atto della relazione del Dott. Michele Lenonardi, prot. n. 27 del 5.9.2014, condivisa dall'Ing. Aata Puglisi quale Dirigente UOBC n. 4 e CTP; con la quale vengono ribaditi i rilievi di natura tecnica non presi in considerazione dal Decidente;

Vista l'ulteriore e dettagliata relazione del legale di fiducia dell'Ente nostro protocolo n. 5258 del 30.10.2014, che si allega alla presente deliberazione, con la quale vengono sotanzialmente confermati i motivi del Ricorso in Cassazione;

Atteso pertanto che è interesse dell'Ente proporre ricorso per Cassazione avverso Ordinanza ex art 702 bis c.p.c. emessa in data 2.7.2014 dalla Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, su ricorso di opposizione alla stima indennità di espropriazione presentato alla Corte di Appello di Catania dai Sigg.ri Barone Sebastiano e Barone Mario , depositata in Cancelleria in data 6.8.2014;

Ritenuto di conferire in tal senso mandato all'Avv. Valeria Petralia, con stuido in Catania;

Ad unanimità di voti espressi nelel forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa

Prendere atto dell' Ordinanza Corte di Appello di Catania – Prima Sezione Civile- su ricorso di opposizione alla stima indennità di espropriazione presentato alla Corte di Appello di Catania dai Sigg.ri Barone Sebastiano e Barone Mario;

Prendere atto della relazione del Dott. Michele Lenonardi, prot. n. 27 del 5.9.2014, condivisa dall'Ing. Aata Puglisi quale Dirigente UOBC n. 4 e CTP; con la quale vengono ribaditi i rilievi di natura tecnica non presi in considerazione dal Decidente;

Prendere atto della relazione del legale di fiducia dell'Ente nostro protocolo n. 5258 del 30.10.2014, che si allega alla presente deliberazione, con la quale vengono sotanzialmente confermati i motivi del Ricorso in Cassazione;

Ricorrere per Cassazione avverso Ordinanza ex art 702 bis c.p.c. emessa in data 2.7.2014 dalla Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, su ricorso di opposizione alla stima indennità di espropriazione presentato alla Corte di Appello di Catania dai Sigg.ri Barone Sebastiano e Barone Mario , depositata in Cancelleria in data 6.8.2014;

Affidare l'incarico di cui sopra all'Avv. Valeria Petralia, con studio in Catania munendolo del più ampio mandato e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere gli atti e motivi aggiunti, di dire e controdedurre nell'interesse dell'Ente;

Dare mandato al Direttore Reggente di procedere ad acquisire parcella preventiva ed ad assumere in conseguenti provvedimenti di impegno di spesa;

Il segretario
Alfio Zappalà

La Presidente
Antonietta Maria Mazzaglia

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 4° l.r. n.71 del 3/10/1995

IL DIRETTORE REGGENTE
Pietro Coniglio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno _____giorno festivo, per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE